

3. Oltre ai privilegi ed alle immunità specificate al paragrafo 2, il Segretario generale o, in sua assenza, il funzionario che lo sostituisce, ed il Direttore generale dell'Ente, nonché il coniuge ed i figli minorenni, godono degli stessi privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni di quelle concesse agli agenti diplomatici in conformità al diritto internazionale.
4. I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorità. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità di qualsiasi funzionario quando a suo giudizio, tale immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza nuocere agli interessi dell'Autorità. Ove si tratti del Segretario generale, l'Assemblea è competente a pronunciare la sospensione delle immunità.
5. L'Autorità collabora in ogni momento con le autorità competenti dei suoi membri in vista di facilitare una corretta amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui nel presente articolo.
6. I funzionari dell'Autorità sono tenuti a sottoscrivere, per tutti i veicoli di cui sono proprietari o che utilizzano, l'assicurazione di responsabilità civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato interessato.

#### Articolo 9

#### ESPERTI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AUTORITA'

1. Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all'articolo 8), quando compiono una missione per l'Autorità, godono durante tutta la missione, ivi compresa la durata del viaggio, dei privilegi e delle immunità richieste per esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. In particolare, essi godono dei seguenti privilegi ed immunità:
  - a) dell'immunità dall'arresto o dalla detenzione, e dal sequestro dei bagagli personali;
  - b) dell'immunità totale dalla giurisdizione per le loro parole, i loro scritti e gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunità sussiste anche se hanno cessato di effettuare missioni per l'Autorità;
  - c) inviolabilità di tutta la documentazione e dei documenti personali;
  - d) diritto, per le loro comunicazioni con l'Autorità, di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;
  - e) esenzione da ogni imposizione fiscale sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorità o su ogni altra forma di versamento fatto da quest'ultima. La presente disposizione non è opponibile nei confronti del membro dell'Autorità di cui l'interessato è cittadino;
  - f) stesse agevolazioni monetarie o di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.